

Schema di regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 0

Visto l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"; convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 ai fini della definizione delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai

sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 recante “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2012, n.267 “Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... 2012;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ... 2012;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico; ...

Emana

il seguente regolamento

CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 , nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le imprese attestano l'appartenenza alle categorie di cui al comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento ***rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive***, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

b) autorità competente: la regione, la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;

d) sportello unico per le attività produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una

risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

e) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione dell'impresa o dell'impianto, **che possa produrre effetti sull'ambiente;**

f) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

CAPO II

Autorizzazione unica ambientale

Art. 3

(Autorizzazione unica ambientale)

1. Le imprese e i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno due dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n.152.

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale.
3. È fatta comunque salva la facoltà delle imprese e dei gestori degli impianti di cui al comma 1 di avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nei casi in cui l'istanza riguardi uno solo dei titoli di cui al comma 1 ovvero di non avvalersene nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ferma restando la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP.
4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.
5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le imprese e i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

Art. 4

(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale)

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste è presentata al SUAP che ne verifica la completezza formale e la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all'autorità competente. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

2. Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti. **In tal caso si applica l'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il SUAP inoltra immediatamente la richiesta di integrazioni all'impresa o al gestore. *Qualora il gestore o l'impresa non abbia depositato la documentazione richiesta entro il predetto termine, l'istanza si intende ritirata, salva la facoltà per l'impresa o il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso il termine è ulteriormente sospeso per il tempo della proroga.***

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.

4. Se l'autorizzazione unica ambientale riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali **la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni**, il SUAP, acquisiti dall'autorità competente i relativi atti di assenso, rilascia il titolo nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, ferma restando la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La conferenza di servizi è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, comma 1 del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

5. Se l'autorizzazione **unica ambientale** riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 6, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale sede, l'autorità competente si esprime sull'autorizzazione unica ambientale entro centoventi

giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati dei soggetti competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) ai soli fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, comma 1 del presente regolamento, il SUAP, **ove previsto**, trasmette la relativa documentazione all'autorità competente, **per la conferenza di servizi di cui ai commi 4 e 5.**

7. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al proponente tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5

(Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale)

1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già rilasciata, presenta all'autorità competente tramite il SUAP, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio indicate nel corso del procedimento di autorizzazione.

2. La modalità semplificata per il rinnovo di cui al comma 1 non si applica in caso di:

- a) impianti che, pur non superando le soglie di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e pertanto non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, svolgano attività corrispondenti alle categorie elencate in tale allegato;
- b) scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del medesimo decreto legislativo;
- c) emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) utilizzo, nell'impianto o nell'attività, delle sostanze o dei preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate o devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F.

3. Nei casi di cui al comma 2 o qualora vengano comunicate modifiche alle condizioni di esercizio, il titolare dell'autorizzazione unica ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente tramite il SUAP una domanda di rinnovo con le modalità di cui all'articolo 4.

4. Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1 o 3, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

5. L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

- a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

Art. 6

(Modifiche sostanziali)

1. L'impresa o il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente o, se ritiene la modifica sostanziale, presenta, ai sensi dell'articolo 4, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina all'impresa o al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4.

2. Nel caso in cui l'autorità competente non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente all'aggiornamento dell'autorizzazione. Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto; tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione medesima.

3. Nel caso di modifica sostanziale si procede ai sensi dell'articolo 4.

4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

CAPO III

Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

Art. 7

(Autorizzazioni di carattere generale)

1. E' fatta salva la facoltà dell'impresa o del gestore di richiedere tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al soggetto competente.

2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), le imprese e i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorità o ad

altra autorità da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'allegato I al presente regolamento.

3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell'allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni generali di cui all'allegato I.

CAPO IV

Disposizioni attuative

Art. 8

(Oneri istruttori e tariffe)

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9

(Monitoraggio)

1. I Ministri dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in collaborazione con la Conferenza Unificata e *sentite* le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.
2. L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza Unificata, **può essere adottato** un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale.
4. Le pubbliche amministrazioni sono comunque tenute ad applicare le disposizioni del presente regolamento entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 11

(Poteri sostitutivi e abrogazioni)

1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi già attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3 e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li esercita con le modalità e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo.
3. Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, commi 1 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti,

l'esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269.

4. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 269, al comma 3, il quarto periodo è soppresso.

b) nell'articolo 272, comma 2, le parole: *“All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorità competente deve in ogni caso procedere entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto.”* e le parole: *“In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i gestori degli stabilimenti interessati comunicano la propria adesione all'autorità competente o ad altra autorità da questa delegata;”* sono soppresse;

c) nell'articolo 281, al comma 1 le parole *“in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269”* sono soppresse.; al comma 3, le parole: *“in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269”* sono soppresse; al comma 4, le parole: *“In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori comunicano la propria adesione all'autorità competente o all'autorità da questa delegata; è fatto salvo il potere dell'autorità competente di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272, l'obbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio”* sono soppresse; al comma 8, le parole: *“L'adozione, da parte dell'autorità competente o della regione che abbia delegato la propria competenza, di un atto precedentemente omissivo preclude la conclusione del procedimento con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio esercita i poteri sostitutivi previsti dal presente titolo. A tal fine l'autorità che adotta l'atto ne dà tempestiva comunicazione al Ministero.”* sono soppresse; al comma 11, le parole: *“Per l'esercizio*

dei poteri sostitutivi previsti dal presente titolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si può avvalere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato” sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.